



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 732 DEL 17 NOV. 2021

Oggetto: Presa atto Convenzione con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, CdI in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con DCA n.6 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore ad Interim dell' U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Leotta

Il Direttore ad Interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo
Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico

Il Responsabile U.O. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
(Dott. Giuseppe Fico)

PREMESSO

Che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE quest'Azienda, con deliberazione n.1164 del 02 settembre 2019, ha approvato le "Linee Guida per l'attivazione di tirocini curriculari, attività di volontariato e alternanza scuola lavoro all'interno delle strutture dell' ASP di Crotone";

CONSIDERATO che l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con sede legale in Catanzaro Viale Europa Località Germaneto, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale concernente il CdL in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui alle richiamate linee guida aziendali;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con sede legale in Catanzaro Viale Europa Località Germaneto, CdL in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

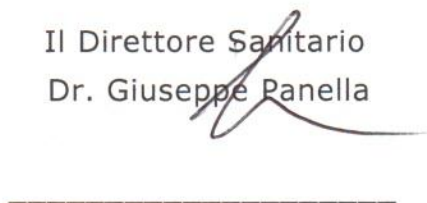
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Responsabile della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario
Dr. Domenico Sperli



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 17 NOV. 2021 con protocollo n.

156

Il Responsabile del procedimento

FF
Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

ALLEGATO A



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE (PRE LAUREA L-24/LM-51)
E PROFESSIONALIZZANTE (POST-LAUREAM L-24/LM-51)**

TRA

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Viale Europa Località, Germaneto, C.F. 97026980793, Partita I.V.A. 02157060795, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ), il 02/10/1955, domiciliato per la carica in Viale Europa Località, Germaneto (Catanzaro),

E

L'AZIENDA...SALUTARIA...PROVINCIALE...DI...CROTONE..... con sede legale
in ...CROTONE..... Via M. NIOBETTA...C/R...C.DIR. IL GRAFICO" CAP
88900..... codice fiscale 004997410182..... d'ora in poi denominata «soggetto ospitante»,
rappresentata dal Legale Rappresentante DOTT. DOMENICO SPERLI....., nat.o
aSACCUBI..... il 02/10/1959.....

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", e, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Convenzione stipulata tra l'Università "Magna Græcia" di Catanzaro e l'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, prot. n. 35 del 06/11/2020.

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini *post-lauream* indicate dal gruppo di lavoro appositamente costituito dall'Ordine e dall'Università in data 31/10/2013;
- delle determinazioni dell'accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento 'Linee-Guida sui tirocini' del 24/01/2013 che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una "congrua indennità" a favore dei tirocinanti ma che esplicitamente esclude dall'applicazione dell'accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche (oggetto della presente convenzione);

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(Attivazione del tirocinio)

1. Ai sensi delle normative riportate in premessa, il Soggetto Ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti per il tirocinio *pre e post lauream* triennale (classe 34 e L24) e magistrale (classe 58/S e LM 51) approvati dall'Ateneo.
2. Il tirocinio si configura come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Art .2

(Obiettivi)

1. Il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Art. 3

(Requisiti del tirocinante)

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio, d'ora in poi denominato "tirocinio curriculare", studenti iscritti presso l'Ateneo al CdL triennale (L-24) e al CdL magistrale (LM-51), in possesso requisiti di ammissione previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in

materia, che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperienza da parte della Commissione Tirocini dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

2. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo, d'ora in poi denominato "tirocinio professionalizzante", Laureati triennali (L-24) e magistrali (LM-51), in possesso requisiti di ammissione previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia, che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperienza da parte della Commissione Tirocini dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

Art.4

(Durata delle attività di tirocinio)

1. Il tirocinio pre-laurea ha durata di una trimestralità e deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche previste al punto 5 dell'art. 4 del Regolamento per tirocini *post-lauream* approvato dall'Ateneo. I CFU e le ore corrispondenti vengono definite annualmente dall'offerta formativa.
2. Il tirocinio post-laurea L-24, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. B, ha durata di una semestralità (500 ore) e deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche previste al punto 5 dell'art. 4 del Regolamento per tirocini *post-lauream* approvato dall'Ateneo.
3. Il tirocinio post-laurea LM-51, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. A, ha durata di un anno (1000 ore) e prevede due semestralità (solari), ognuna di 500 ore, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
4. Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere.

Art. 5

(Caratteristiche del tirocinio curriculare e professionalizzante)

1. Il tirocinio curriculare nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dalla Commissione Tirocini dell'Ateneo e da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tutor dell'Ente ospitante deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 3 anni;
4. Il tutor dell'Ente non può seguire più di 3 tirocinanti nello stesso periodo formativo, quindi si consiglia di accordare la precedenza a chi deve svolgere il 2° semestre di tirocinio;
5. Per ciascun tirocinante curriculare o professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - i dati personali del tirocinante;
 - il nominativo del tutor dell'Ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative;
 - le strutture operative del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
6. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:
 - Psicologia generale, Psicobiologia e Psicomedia

- Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica e dinamica

Per le specifiche attività di tirocini *pre-lauream*, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 5 e 6 del Regolamento in vigore, relativo agli obiettivi del tirocinio curriculare.

Per le specifiche attività di tirocini *post-lauream*, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 5 e 6 del Regolamento in vigore, relativo agli obiettivi del tirocinio professionalizzante.

7. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di cui al successivo art. 7, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
8. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella presente Convenzione non siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6

(Obblighi del Soggetto Promotore - Università)

1. Il Soggetto Promotore garantisce la qualità dell'esperienza di formazione realizzata dal tirocinante attraverso il tirocinio. A tal fine, definisce, di concerto con il Soggetto Ospitante, il progetto formativo necessario alla formazione professionale del tirocinante. In particolare, la Commissione Tirocini di cui all'art. 7 della Convenzione tra l'Università degli Studi di "Magna Græcia" di Catanzaro e l'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, sulla base delle normative vigenti, definisce i contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio.
2. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante curriculare (pre-laurea) con polizza Infortuni cumulativa n° 109516070, Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi con polizza n° 390172331 Compagnia Generali.
3. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante professionalizzante (post laurea) con polizza Infortuni cumulativa n° 109516070, Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, nonché per la responsabilità civile verso terzi con polizza n° 390172331 Compagnia Generali, nel caso in cui si sia laureato presso l'Ateneo di Catanzaro e avvii le procedure di tirocinio post-laurea entro il primo semestre utile. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il Soggetto promotore non è tenuto a garantire la copertura assicurativa e il tirocinante dovrà allegare copia dell'assicurazione con copertura valida da primo all'ultimo giorno del periodo complessivo di tirocinio (I e II semestralità).
4. In nessun caso il Soggetto Promotore assicura il tirocinante professionalizzante se questo è laureato presso un altro Ateneo. Nel caso di domanda da parte di laureato in altro ateneo, il tirocinante dovrà allegare copia dell'assicurazione con copertura valida da primo all'ultimo giorno del periodo complessivo di tirocinio (I e II semestralità) e la certificazione attestante il conseguimento del titolo di studio.
5. L'assicurazione per le diverse tipologie di tirocinio indicate nel presente articolo commi 2, 3 e 4 copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori della

sede del soggetto ospitante. La denuncia d'infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio deve essere presentata dal soggetto promotore alle Compagnie indicate nel presente articolo commi 2, 3, per il tramite del Broker incaricato dal soggetto promotore, entro i termini indicati nelle polizze. Il soggetto ospitante è, pertanto, tenuto a fornire, per iscritto e tempestivamente, al soggetto promotore la comunicazione del sinistro occorso al tirocinante.

Art. 7

(Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
 - possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
 - effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
 - i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato o di collaborazione con l'Università, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
 - laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
 - il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.
2. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
 - a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
 - b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto formativo di tirocinio.
3. Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento è previsto in base alla deroga per i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, prevista nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento linee-Guida sui tirocini del 24.1.2013), come esposto in premessa.

Art. 8

(Funzioni e compiti del tutor)

1. Il tutor del Soggetto ospitante il tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
 - valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
 - introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
 - applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini richiamate in premessa.
2. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini.
3. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini potrà incaricare un docente universitario in possesso dei requisiti e idoneo a svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
4. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti dichiarano di conoscere la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE) e si impegnano a rispettarla nell'ambito della stipula della presente convenzione e nell'esecuzione degli adempimenti e delle attività ad essa connessa, con particolare riferimento allo svolgimento del progetto formativo e del relativo tirocinio di cui all'art. 2. In particolare le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD, dell'art. 2-ter del CODICE; degli artt. 9 del RGPD, 2-sexies e 2-septies del CODICE.
2. Per quanto attiene alla stipula della presente convenzione e alla redazione dei progetti formativi le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di carattere personale negli stessi raccolti

e riguardanti i soggetti coinvolti (studente tirocinante e i referenti aziendali e accademici), per finalità di gestione amministrativa del procedimento.

3. Il Soggetto Promotore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti dell'Ateneo, si impegna ad autorizzare il Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del tirocinio, mediante apposita designazione di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGD.
4. Qualora l'ambito di esecuzione delle attività connesse alla convenzione e di tirocinio presso l'azienda presupponga o sia basato sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Ospitante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati aziendali, si impegna ad autorizzare il tirocinante al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies impartendo, ai sensi dell'art. 29 del RGD, le istruzioni ritenute adeguate.

Art. 10

(Durata e modifiche)

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata mediante ulteriore atto scritto.
2. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite PEC.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 11

(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 12

(Imposta di bollo)

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 (euro 16 ogni 4 facciate) ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo si intende assolta:
 - virtualmente, ex articolo 15 del DPR 642/1972, - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - n. 67760 del 2010, a cui l'Ente/Azienda ospitante si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).
 - apponendo fisicamente contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di € 16,00 rilasciato in data
 - In alternativa si richiede l'indicazione relativa ai casi di esenzione del pagamento disposti dalla

tabella annessa al DPR 26/10/1972 n.642.

<http://www.iuav.it/studenti/procedure-/certificat/allegato-B-DPR-642-1972.pdf>

ENTE OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
f.to digitalmente
Dott.

L'UNIVERSITA DEGLI STUDI
"MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
IL RETTORE
f.to digitalmente
Prof. Giovambattista De Sarro

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.